

5

nr. 1384 del Repertorio

fa. F. F. F.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPOTASSO

SERVIZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE

FIUME BIFERNO

(n. 138 dell'elenco delle acque pubbliche della
provincia di Campotasso);

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui do-
vrà essere vincolata la concessione in sanatoria
e precaria per le variazioni introdotte nella de-
rivazione dal Fiume Biferno dell'antico molino
Rocca, in tenimento di Gratine (Campotasso) del-
la ditta SIG. Fratelli MERCURIO e MARIO MARO fu
Antonio, e MAGNO CARLO fu Carlo, danti capo alla
ditta Ing. FERDINANDO GUACCI fu Florindo, attuale
proprietario della derivazione, di cui alla stes-
sa ditta GUACCI viene altresì riconosciute il di-
ritto per antica utenza.

ART. 1°

QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal fiume Biferno in sponda destra, tenimento di Catineto ed a circa un chilometro a monte del ponte della provinciale Garibaldi, è fissata in misura non superiore a mod. 40 (litri/secondo quattromila) corrispondente a quella che per antico uso viene ora riconosciuta, a modifica del decreto del Prefetto di Campotasso del 10 gennaio 1907 N. 713 di repertorio;

L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

ART. 2°

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i poli morti di i canali a monte ed a valle dei meccanismi motori sarà mantenuto pari a quello che dal 1° gennaio 1911 si è utilizzato e cioè di m. 10,00, e poiché m. 6,00 rappresentano il salto riconosciuto per antica utenza, l'aumento dovuto alla variazione è di m. 3,75.

La forza nominale in base alla quale è stabilito il canone, tenuto conto di quella prodotta con la vecchia utenza, e cioè con il

dislivello di m. 6,30 risulta pari a :

HP. $\frac{4000 \times 10,06}{75}$ = HP. 536 pari a Kw. 304,12, da cui, detratti HP 338 pari a Kw. 247,08 relativi alla vecchia utenza, restano HP. 200, pari a Kw. 147,08 in virtù della presente concessione in sanatoria.

La forza nominale prodotta in più di quella relativa alla vecchia utenza, nel periodo dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1910, va calcolata in base al salto in detto periodo utilizzato di mt. 6,30 e sarà pari al HP.

HP. $4000 \frac{(6,30 - 6,30)}{25}$ = 100.

ART. 38)

OPERE DI PRESA E REGOLAZIONE PORTATA

Le opere di presa in riguardo alla ubicazione ed alle modalità generali, devono restare quelle attualmente esistenti e contemplate nello stato di consistenza al maggio 1906 a firma Ing. Gucci Ferdinando, presentate a carico della istanza di maggiore concessione, convenientemente riparate e rafforzate.

Tali opere di sistemazione alla presa e di regolazione della portata dovranno essere

re eseguite secondo le particolari modalità che risulteranno dall'apposito elaborato tecnico da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ufficio del Conio Civile e quindi dopo eseguite a collaudo dello stesso Ufficio.

ART. 4°

GARANZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere che in qualsiasi tempo risultassero necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del Riferno, in dipendenza della derivazione.

La ditta ha inoltre l'obbligo di apporre capocaldi all'edificio di presa, ai due scarichi lungo il canale derivatore, alla vasca di carico ed al canale di scarico.

Allo scopo poi di accertare l'acqua utilizzata e derivata dalla ditta, a sua cura e spese e nei modi che verranno indicati dai competenti Uffici, dovrà impiantare opportuni strumenti registratori e curare le condizioni necessarie atte ad assicurare il loro funzionamento regolare ed a rendere possibile il loro controllo ed inoltre curare la manuten-

sione di oneri ed il prelievo e l'invio delle
letture e delle registrazioni di tali apparec-
chi ai competenti Uffici.

ART. 5°

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Essendo stato l'impianto di cui trat-
tasi distrutto da eventi bellici il 9 ottobre
1943, la ditta concessionaria, ha provveduto al
ripiantare dell'impianto medesimo che è rientra-
to in funzione l'11. novembre 1949.

ART. 6°

COLLAUDO E TERMINI PER UTILIZZARE LA ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, l'Ur-
fficio del Genio Civile, che non vi siano eccezio-
ni in contrario, autorizzerà la continuazione
dell'esercizio della derivazione, del che dovrà
essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la neces-
sità di maggiori lavori o di modifiche a quelli
eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di vi-
sita un termine per la loro esecuzione e stabi-
lire altresì che, in pendenza della loro esecu-
zione, possa o meno mantenersi l'esercizio della

derivazione.

ART. 7°

TURATA DELLA CONCESSIONE

Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca e salva la clausola di precarietà di cui al successivo articolo 13, la concessione è accordata per il periodo che l'articolo 24 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 stabilisce come durata massima per le utenze riconosciute e da riconcedere, e cioè fino al 31 gennaio 1977.

Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione, di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà la facoltà di mettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto ed utilizzazione e trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un premio o vale al valore di stima del materia-